

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle prove.
- (4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato.

- (5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (6) Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri dell'Unione europea.
- (7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽⁴⁾. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove.
- (8) Presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 314 del 3.11.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.